



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

Prot. n. DDA/0002235 del 16 ottobre 2017

**Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo alle istanze DDA/1209, DDA/1210 e DDA/1231 ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 599/DDA/EL)**

Con istanza DDA/1209, pervenute in data 12 ottobre 2017, (prot. n. DDA/0002195, DDA/0002197) presentata da Carlo Tavecchio, in qualità di legale rappresentante della Lega Nazionale Professionisti serie A, contitolare dei diritti di sfruttamento dei diritti audiovisivi in ambito nazionale delle partite dell'intero campionato di calcio di Serie A per la stagione 2017/2018, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 9/2008, e con istanze DDA/1210 e DDA/1231, pervenute in data 12 ottobre 2017 (prot. nn. DDA/0002194 e DDA/0002193 e DDA/0002198) presentate da Mauro Franco Balata, in qualità di legale rappresentante della Lega Nazionale Professionisti serie B, contitolare dei diritti di sfruttamento dei diritti audiovisivi in ambito nazionale delle partite dell'intero campionato di calcio di Serie B per la stagione 2017/2018, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 9/2008, è stata segnalata la messa a disposizione, sul sito internet <http://vipboxtv.me>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di *link* afferenti alla trasmissione degli incontri del campionato di calcio di serie A e di serie B, come si riporta di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- BOLOGNA-INTER al *link* <http://<omissis>>
- PALERMO-PERUGIA al *link* <http://<omissis>>
- BRESCIA-PRO VERCELLI al *link* <http://<omissis>>
- PARMA-EMPOLI al *link* <http://<omissis>>

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto delle istanze e della relativa documentazione allegata risultano messi sistematicamente a disposizione *link* che conducono alla trasmissione in diretta delle partite del campionato italiano di calcio di serie A e di serie B in presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16 e 78-ter, 78-quater, della citata legge n. 633/41. Tali *link*, come documentato dalla società, sono resi disponibili in modo puntuale e sistematico in occasione di tutte le giornate di gara, in associazione a numerosi avvisi pubblicitari, sia mediante *banner* che mediante apertura di pagine. Si rileva che la violazione sistematica interessa la produzione audiovisiva oggetto dei diritti di sfruttamento detenuti dal soggetto istante, che hanno carattere di esclusività in relazione all'intero campionato, articolato in 38 giornate di gara. Questi elementi



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## *Direzione Contenuti Audiovisivi*

inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito oggetto di istanza risulta registrato dalla società Gandi SAS, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica [abuse@support.gandi.net](mailto:abuse@support.gandi.net), per conto del Signor Jeremi Heise;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Solar Com GmbH, contattabile all'indirizzo di posta elettronica [info@solarcom.ch](mailto:info@solarcom.ch), cui risultano verosimilmente afferenti anche i *server* localizzati a Zurigo (Svizzera);

La scrivente Direzione ritiene che le predette istanze non risultino irricevibili, improcedibili, inammissibili, né manifestamente infondate e che, avendo ad oggetto il medesimo sito, sussistano pertanto i presupposti per l'avvio di un unico procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione, sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante cessando la pubblicazione di *link* relativi ai contenuti oggetto dell'istanza. Considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito internet da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso ai contenuti oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali e tutele della scrivente Direzione all'indirizzo PEC [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali e tutele della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Emilia Lamonica, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), indicando nell'oggetto il numero di istanze “**DDA/1209, DDA/1210 e DDA/1231**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it) della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro **il 30 ottobre 2017**.



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it) in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

**IL DIRETTORE**  
Benedetta Alessia Liberatore